

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 05.01.2015 n. 5

Materia: irripetibilità indebito pensionistico

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
dott.ssa Nicola LEONE	Consigliere
dott.ssa Rita LORETO	Consigliere
dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 43770 del Registro di Segreteria, proposto dal sig. A. S., rappresentato e difeso dall'Avv. G. SANTE ASSENNATO, presso il suo studio in Via Carlo Poma, n.2;

avverso la sentenza n.42/2012 depositata il 31 gennaio 2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia

contro l'INPS e il Ministero della DIFESA;

Visto l'atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 ottobre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Emma ROSATI, assente l'Avv. SANTE ASSENNATO, per la parte appellante, non costituite le Amministrazioni appellate;

Considerato in

FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice Unico delle Pensioni presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia ha respinto il ricorso del signor A. S. (ex militare, cessato dal servizio il 30 dicembre 1994, posto in ausiliaria; dal 22 gennaio 2001 nelle riserve; dal 27 aprile 2007 titolare di pensione definitiva) con cui chiedeva l'irripetibilità dell'indebito pensionistico pari a euro 12.252,30, maturato nel periodo 31-12-1994/30-11-2009 e comunicato dall'INPS in data 17 novembre 2009.

In particolare il GUP territoriale aveva ritenuta corretta la ripetizione dell'indebito da parte dell'INPS, trattandosi, nella specie, di errore basato su una pluralità di cause, tra cui erano prevalenti, la corresponsione di emolumenti – quali l'indennità di ausiliaria - per un periodo di 22 mesi oltre il dovuto, incompatibile con la categoria di riserva, nonché l'applicazione della perequazione automatica, senza le limitazioni previste dalla L. n.449/1997, oltre all'erronea attribuzione dell'indennità di impiego operativo sull'indennità di ausiliaria (III fascia anziché V).

Avverso tale sentenza ha interposto appello l'interessato, con atto depositato il 19 giugno 2012, non condividendo le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, per 'omessa e contraddittoria motivazione in relazione agli artt.203/206, DPR n.1092/1973'; 'mancata applicazione del principio giuridico di buona fede' e 'irripetibilità dell'indebito', dato il lungo lasso di tempo di 13 anni; 'prescrizione decennale', atteso che le somme contestate riguardano il periodo 1994/1999 e sarebbero, perciò prescritte. Ha chiesto conclusivamente, in via principale, l'irripetibilità dell'indebito e la restituzione di quanto trattenuto oltre ad accessori; in via graduata, l'irripetibilità dell'indebito per prescrizione.

Con successiva memoria del 7 aprile 2014, parte appellante ha ribadito l'eccezione di prescrizione decennale e, riproponendo tutti i motivi dell'appello, ne ha chiesto il conclusivo accoglimento.

La causa è venuta una prima volta all'esame di questo Collegio all'udienza del 13 maggio 2014, nel corso della quale, riscontrata la mancata notifica del DFU a controparti, con ordinanza dettata a verbale dal Presidente, fu disposto il rinvio della discussione all'udienza odierna per consentire alla parte appellante di provvedere al rinnovo della notifica del DFU a controparti entro il 30 giugno 2014 nonché di notificare lo stralcio del verbale, con cui veniva fissata la nuova udienza di discussione alla data odierna (7 ottobre 2014).

All'udienza pubblica del 7 ottobre 2014, udito il Consigliere relatore, assente parte appellante e controparti, il Collegio ha constatato il mancato assolvimento dell'onere di notifica imposto all'appellante nella precedente udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

Risulta che la parte appellante (S.) non ha provveduto a notificare il decreto di fissazione di udienza alle controparti (INPS e Ministero DIFESA) e, nonostante il nuovo termine assegnato per provvedere alla notifica dello stralcio del verbale che fissava

l'odierna pubblica udienza nonché il nuovo DFU, essa non ha ottemperato a quanto disposto.

Secondo le vigenti disposizioni in materia, ove non sia soddisfatto l'onere notificatorio dell'udienza di discussione dell'appello, come posto dall'art. 68 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 ed il contraddittorio non sia stato quindi costituito, il giudice, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., fissa all'appellante un ulteriore termine per eseguire la notifica, in difetto della quale, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione dell'art. 307 comma 3^o c.p.c..

Nel caso di specie, poiché l'Ordinanza dettata a verbale - che stabiliva l'onere di notifica non ottemperato, all'esito della precedente udienza (13 maggio 2014) - non risulta essere stata eseguita, e, come tale, non essendo stata raggiunta la prova della regolare notifica del DFU, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.

Nulla per le spese di giudizio.

Le spese legali, regolate dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

DICHIARA:

l'estinzione dell'appello in epigrafe, avverso la sentenza n.42/2012, depositata il 31 gennaio 2012 e

ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Nulla per le spese di giudizio.

Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2014